

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 941

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"

luglio 2013
n. 39



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 941

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"

luglio 2013

n. 39

INDICE

PARTE I	7
SINTESI DEL CONTENUTO	9
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1, commi 1-4 <i>(Commissariamento straordinario)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 1, commi 5 -9 <i>(Misure di tutela ambientale e sanitaria)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 1, commi 10-13 <i>(Commissariamento straordinario)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 1, comma 13-bis <i>(Monitoraggio sull' attività di ispezione svolta dall'ISPRA e dalle ARPA)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 2, commi 1-2 <i>(Commissariamento della s.p.a. ILVA)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 2, commi 3 e 3-bis <i>(Disposizioni in materia di sanzioni)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 2-bis <i>(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 2-ter <i>(Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 2-quater <i>(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)</i> Scheda di lettura.....	59

PARTE II	63
SINTESI DELLE MISURE AMMINISTRATIVE E NORMATIVE SULL'ILVA DI TARANTO	65
Antefatto.....	65
D.L. 22 giugno 2012, n. 83	66
Il Protocollo di intesa del 26 luglio 2012	70
D.L. 7 agosto 2012, n. 129	72
Attività conoscitive e procedure informative	76
D.L. 3 dicembre 2012, n. 207.....	77
Procedura di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel 2012	95
Raccolta di dottrina sull'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	245
Corte Costituzionale, Sentenza 9 aprile-9 maggio 2013, n. 85	285
Rassegna stampa sull'ILVA nella siderurgia europea	337
Relazione ARPA Puglia, Tendenze quartiere Tamburi 2012.....	353
Atto Senato, Interrogazione a risposta scritta 4-08152 presentata da Elio LANNUTTI, 6 settembre 2012	367
Atto Camera, Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02506, presentata da Carlo Emanuele TRAPPOLINO, 2 ottobre 2012.....	371
Atto Senato, Ordine del Giorno 9/3627/7, presentato da Patrizia BUGNANO, 20 dicembre 2012	375
Federacciai, <i>La siderurgia italiana in cifre nel 2011</i>	377
Federacciai, <i>Relazione sulla siderurgia italiana, 2012</i>	417
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: <i>Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile</i> - COM(2013) 407	427

PARTE I

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, commi 1-4
(Commissariato straordinario)

Il **comma 1** detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207/2012. Gli stabilimenti, cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), devono soddisfare i seguenti requisiti: 1) deve essere riconosciuto in relazione ad essi l'interesse strategico nazionale con apposito d.p.c.m.; devono occupare un numero minimo di persone, che nel **testo emendato dalla Camera dei deputati** è fissato in almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno.

Con riguardo all'inosservanza dell'A.I.A., il **testo emendato dalla Camera dei deputati** contiene la specificazione che essa deve essere reiterata. La **Camera dei deputati ha altresì introdotto nel testo un comma 1-bis** che inserisce nella procedura di commissariamento l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, specifica che il commissariamento può essere disposto non più solo nei confronti dell'impresa nel suo complesso, esplicitando quali sono le Autorità competenti a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni. Al riguardo la **Camera dei deputati ha introdotto nel testo un comma 1-ter** che attribuisce alle attività conseguenti al commissariamento valore derogatorio rispetto all'obbligo di procedere contro le infrazioni nei termini di cui al codice ambientale.

La **Camera dei deputati, con un emendamento approvato in Assemblea**, ha precisato che al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'A.I.A.. Già nel comma 1 nel testo iniziale queste figure erano disciplinate, in quanto vi si definisce la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario, per la quale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dalla delibera di commissariamento. Alla nomina, sostituzione o revoca del subcommissario provvede invece il Ministro dell'Ambiente.

Il **comma 2** stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. È inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni dell'A.I.A.. Il **comma 3** attribuisce al commissario i poteri

ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società.

Il **comma 4** interviene in merito alle garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento. Tale garanzia si sostanzia negli obblighi di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa. Nel **testo emendato dalla Camera dei deputati** l'obbligo di informazione è stato esteso, oltre ad operare nel senso di un ampliamento delle garanzie per la proprietà dell'impresa.

Articolo 1, commi 5 -9 *(Misure di tutela ambientale e sanitaria)*

Il **comma 5** prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, **nonché - sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, propone al Ministro il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.

Vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

Il **comma 7** dispone che "l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A."; al riguardo, **nel corso dell'esame in prima lettura**, è stato specificato che l'equivalenza a modifica dell'A.I.A. varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni e che l'approvazione del piano deve consentire, entro e non oltre 36 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA.

Il **comma 6** ha per oggetto la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario. Il piano deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso.

Il **comma 7** specifica la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale prevedendo l'adozione rispettivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico.

Nel corso dell'esame presso la camera dei deputati sono stati aggiunti due periodi al comma 7 ove si dispone che i rapporti di valutazione del danno sanitario, previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, si debbano conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale ivi previsto. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiederne il riesame.

Il **comma 8** reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.

Il **comma 9** prevede, in forza del richiamo all'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. **Con una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura**, l'esonero è esteso altresì agli esperti del comitato (di cui al comma 5). Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale - la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

Articolo 1, commi 10-13

(Commissariamento straordinario)

Il **comma 10** qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8). La norma limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. Con l'approvazione di una **modifica nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stato richiamato esplicitamente l'articolo 2236 c.c. che disciplina la responsabilità del prestatore d'opera.

Il **comma 11** prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001. Nel **testo approvato dalla Camera dei deputati** è stata inserita la specificazione in base

alla quale le somme messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'A.I.A., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute.

Secondo il **comma 12**, i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'A.I.A. ed alla gestione dell'impresa. Nel **testo approvato dalla Camera dei deputati** è stata inserita la destinazione ulteriore, nei limiti delle disponibilità residue, per interventi di bonifica dell'area dello stabilimento (secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente).

Il **comma 13** regola i compensi spettanti al commissario straordinario e al subcommissario. **Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato specificato, con l'approvazione di un emendamento**, che sono per intero a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici (come previsto nel testo del decreto legge) ma anche gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale.

Articolo 1, comma 13-bis

(Monitoraggio sull'attività di ispezione svolta dall'ISPRA e dalle ARPA)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il comma 13-bis dell'articolo 1 volto a prevedere un monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese per le quali si verificano i presupposti del commissariamento in base a quanto disposto dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 (si tratta del commissariamento delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale, che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno e nelle quali l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale). Per tali finalità il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

Articolo 2, commi 1-2

(Commissariamento della s.p.a. ILVA)

Il **comma 1** individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame per l'ILVA S.p.A., avente sede a Milano, derogando alla disciplina

generale del commissariamento introdotta dall'articolo 1. Si tratta di disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.

Nel corso dell'**esame alla Camera dei deputati** è stata resa esplicita la deroga alle disposizioni introdotte dal medesimo emendamento, riguardanti la necessità dell'acquisizione del parere parlamentare nella procedura di commissariamento, la possibilità di commissariare il singolo ramo d'azienda o stabilimento e la necessità che la rilevazione dell'inosservanza dell'A.I.A. sia effettuata in contraddittorio con l'impresa interessata.

Il **comma 2** sostituisce l'articolo 3, comma 1, del D.L. 207/2012, al fine di qualificare come "stabilimenti di interesse strategico nazionale" tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e non solo quello di Taranto.

Articolo 2, commi 3 e 3-bis *(Disposizioni in materia di sanzioni)*

Il **comma 3 dell'articolo 2** reca alcune novelle al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. Con una prima novella, rispetto al testo previgente, che stabiliva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, escluso il pagamento in misura ridotta, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro. Il riferimento al pagamento in misura ridotta è conseguente a una **modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, atteso che nel testo originario del decreto si fa riferimento al termine oblazione. Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA.

Nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera è stato approvato un emendamento con il quale si prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria agli ispettori dell'ISPRA nello svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Nel comma 3 viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano destinati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

Il **comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura**, demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento dei procedimenti sanzionatori per coloro che esercitano una delle attività per le quali è richiesta l'A.I.A. senza essere in possesso della stessa o senza osservare le prescrizioni e per coloro che omettono di effettuare le previste comunicazioni all'autorità competente e ai comuni interessati.

Articolo 2-bis

(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)

L'**articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevede, al **comma 1**, la corresponsione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di un contributo di 90.000 per ciascuno degli anni del triennio 2013- 2015 destinato all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno. Tale contributo viene corrisposto nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, ove si prevede, tra l'altro che siano svolte dall'ISPRA le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Si segnala, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività agli ispettori dell'ISPRA è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

Il **comma 2** provvede alla copertura dell'onere pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012, che riguarda la copertura degli oneri connessi alla remunerazione del Garante - ora soppresso (si veda l'articolo 2-*quater* del decreto-legge in esame) -, pari a 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Articolo 2-ter

(Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia)

L'**articolo 2-ter**, inserito durante l'esame presso la Camera, esclude dai limiti del patto di stabilità interno della regione Puglia gli impegni e i pagamenti concernenti l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012 finanziati con le risorse statali trasferite alla stessa regione, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014.

Articolo 2-quater

(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)

L'**articolo 2-quater** introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede, al **comma 1**, l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del

decreto-legge n. 207 del 2012, che disciplinano rispettivamente la nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto legge. In conseguenza di tale abrogazione, il Garante cessa lo svolgimento delle sue funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Con il **comma 2**, si destinano le risorse derivanti dalla soppressione del Garante alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis* del provvedimento in esame. Si tratta, pertanto, (considerando anche le modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati) delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale, che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno e nelle quali l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale.

Una modifica consequenziale alla abrogazione disposta al comma 1 dell'articolo in esame è prevista al **comma 3** dell'art. 2-*bis* in base alla quale il Commissario, in accordo con la regione e le istituzioni locali, promuove iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità con i principi della Convenzione di Aarhus, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, riguardo alle "vicende del decreto". La norma riprende quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, che, tra le funzioni svolte dal Garante, ricomprende la promozione delle predette iniziative di informazione e di consultazione e che viene abrogato dal comma 1 dell'articolo 2-*quater*.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1-4
(*Commissariamento straordinario*)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario.</p>	<p>1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.</p>
	<p>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.</p>
	<p>1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-<i>decies</i>, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo.</p>
<p>2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.</p>	
<p>4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.</p>	<p>4. È garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, può sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento.</p>

Il **comma 1** detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207/2012.

Gli stabilimenti, cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) deve essere riconosciuto in relazione ad essi l'interesse strategico nazionale con apposito d.p.c.m.. In relazione a tali stabilimenti è previsto che l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Può essere utile ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013, si è espressa - tra l'altro - sulla presunta genericità dei criteri di individuazione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale che introdurrebbe, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione una ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti "strategici" e altri impianti, sulla base di un atto amministrativo - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - dotato, in ipotesi, di eccessiva discrezionalità. Al riguardo la Corte osserva che l'interesse strategico nazionale ad una produzione, piuttosto che ad un'altra, "è elemento variabile, in quanto legato alle congiunture economiche e ad un'altra serie di fattori non predeterminabili (effetti della concorrenza, sviluppo tecnologico, andamento della filiera di un certo settore industriale ecc.). Si giustifica pertanto l'ampiezza della discrezionalità che la norma censurata riconosce al Governo, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organi che concorrono a definire la politica industriale del Paese". La Corte aggiunge altresì che trattandosi di provvedimento amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "può essere oggetto di impugnazione, al pari dell'A.I.A. riesaminata del Ministro dell'ambiente".

2) devono occupare un numero minimo di persone, che nel testo iniziale del Governo era fissato in almeno duecento persone, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno. Nel **testo emendato dalla Camera dei deputati** resta il riferimento agli stabilimenti industriali di cui al D.L. 207/2012, ma la portata applicativa della disposizione viene ulteriormente circoscritta alle imprese che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno.

Quanto all'indice numerico dei lavoratori occupati, va ricordato che si tratta della soglia già utilizzata dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274). In tale disciplina, la tutela dell'attività imprenditoriale e dei livelli occupazionali, come indicati, giustifica la sottrazione dell'impresa insolvente al fallimento e l'ingresso in una procedura concorsuale *ad hoc*, con finalità di conservazione delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione e riconversione dell'esercizio.

Alle condizioni previste dalla disposizione richiamata nel testo (art. 1 del D.L. 207/2012), si aggiunge l'ulteriore contingenza - prevista direttamente dal D.L. in esame - che l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti "**oggettivamente**" (l'avverbio - il cui effettivo valore giuridico non appare agevolmente definibile - è stato introdotto con l'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento) "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Con riguardo all'inosservanza dell'A.I.A., il testo **emendato dalla Camera dei deputati**, che recepisce una condizione formulata nel parere della I commissione (Affari costituzionali), contiene la specificazione che essa deve essere reiterata. Con l'approvazione della suddetta modifica si è inteso ulteriormente circoscrivere l'applicazione della fattispecie del commissariamento, escludendo che una singola inosservanza dell'A.I.A. sia sufficiente a consentire il commissariamento dell'impresa.

La **Camera dei deputati ha altresì introdotto nel testo un comma 1-bis** che:

- inserisce nella procedura di commissariamento l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari;
- specifica che il commissariamento può essere disposto non più solo nei confronti dell'impresa nel suo complesso, ma anche dello specifico ramo d'azienda o stabilimento che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 e che in quest'ultimo caso vadano offerte idonee garanzie patrimoniali e finanziarie per l'adempimento alle prescrizioni ambientali.
- esplicita quali sono le Autorità competenti (citate genericamente nel testo originale del decreto legge) a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., ossia l'Istituto superiore per la protezione ambientale, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, e specifica che tale accertamento deve essere effettuato in contraddittorio con l'impresa interessata.

Si ricorda che il controllo del rispetto delle condizioni dell'A.I.A. è affidato (dall'art. 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/2006) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA), per gli impianti di competenza statale; alle ARPA-APPA negli altri casi. Al riguardo la **Camera dei deputati ha introdotto nel testo un comma 1-ter** che - nel fare salvo, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, l'obbligo di comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure di sanità pubblica - attribuisce alle attività conseguenti al commissariamento valore derogatorio rispetto all'obbligo di procedere, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione

dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Come affermato dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 85 del 2013, la particolare disciplina dell'attività degli stabilimenti di strategico interesse nazionale autorizzati a proseguire l'attività in ottemperanza alle prescrizioni A.I.A., in quanto mira a perpetuare l'esistenza di grandi aziende, la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione presenta caratteristiche analoghe alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274).

La **Camera dei deputati, con un emendamento approvato in Assemblea**, ha precisato che al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'A.I.A.. Già nel **comma 1** nel testo iniziale queste figure erano disciplinate, in quanto vi si definisce la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario, per la quale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dalla delibera di commissariamento. Alla nomina, sostituzione o revoca del subcommissario provvede invece il Ministro dell'Ambiente.

Nulla è stabilito in merito ai criteri di scelta per la nomina a commissario straordinario (né per quella a subcommissario), in particolare per ciò che concerne i requisiti di professionalità, né per ciò che concerne eventuali incompatibilità. Si ricorda però che il D.Lgs. 8/7/1999, n. 270, all'art. 38, comma 1-*bis*, detta la disciplina delle incompatibilità per la nomina a commissario straordinario. In tale disposizione si stabilisce che non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Inoltre l'art. 39 stabilisce che i criteri per la scelta dei commissari e degli esperti sono definiti con regolamento ministeriale. In attuazione di tale previsione, con il D.M. 10/4/2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico sono stati determinati i requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il **comma 2** stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. E' inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali

alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni dell'A.I.A..

Il **comma 3** attribuisce al commissario i poteri ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché, per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società. È, infatti, previsto il trasferimento in capo al commissario di tutti i crediti e i debiti della società, compresi quelli relativi a società facenti parte del gruppo. Il comma precisa che il trasferimento dei citati rapporti avviene ai sensi degli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 2558 (successione nei contratti) del codice civile.

Sostanzialmente, il commissario succede nei contratti stipulati dall'azienda al pari dell'acquirente della stessa. L'art. 2558 c.c., infatti, riguarda, in caso di cessione di azienda, il subentro dell'acquirente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Con riguardo al riferimento all'art. 1339 c.c. la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha formulato un'osservazione volta alla soppressione dello stesso in ragione del fatto che tale disposizione "si riferisce all'inserzione automatica di clausole in un contesto nel quale si disciplina la continuità dei rapporti contrattuali ex art. 2558 c.c."

Il **comma 4** interviene in merito alle garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento. Tale garanzia si sostanzia negli obblighi di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa. Nel **testo emendato dalla Camera dei deputati** l'obbligo di informazione è stato esteso nei confronti non più solo del rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, ma anche del titolare dell'impresa ovvero del socio di maggioranza. Nel senso di un ampliamento delle garanzie per la proprietà dell'impresa vanno anche le seguenti modifiche apportate nel corso dell'esame all'altro ramo del Parlamento:

- la limitazione della possibilità attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri nel testo del decreto legge: egli potrà sostituire, per la durata del commissariamento, non più tutti gli organi di controllo, ma solo fino a due terzi dei componenti di tali organi, con l'attribuzione agli azionisti di minoranza della facoltà di sostituire il restante terzo;
- l'introduzione dell'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di motivare il decreto con il quale può sostituire i componenti degli organi di controllo.

Articolo 1, commi 5 -9
(Misure di tutela ambientale e sanitaria)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.</p>	<p>5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità all'norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.</p>
<p>6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario</p>	<p>6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.</p>	<p>straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.</p>
<p>7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.</p>	<p>7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.</p>	<p>8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.</p>
<p>9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle</p>	<p>9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, per</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.	gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.

I **commi da 5 a 9 dell'articolo 2**, riguardano: la nomina da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un comitato per la predisposizione di un piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (**comma 5**); la predisposizione, da parte del commissario straordinario, del piano industriale che deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso (**comma 6**); la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale e talune loro caratteristiche (**comma 7**); una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale (**comma 8**); il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario e degli esperti del comitato, in forza del richiamo all'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria (**comma 9**).

Più in particolare, il **comma 5** prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, **nonché - sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati -** di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti nazionali ed internazionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento.

Vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati (eventuali osservazioni, **sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato entro 120 giorni dalla nomina del comitato). **Il testo approvato nel corso dell'esame in prima lettura**, prevede espressamente forme di pubblicità del piano anche attraverso la

pubblicazione sui siti web del Ministero, della regione e degli enti locali interessati.

Il **comma 7** dispone che "l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A."; al riguardo, **nel corso dell'esame in prima lettura**, è stato specificato che l'equivalenza a modifica dell'A.I.A. varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni e che l'approvazione del piano deve consentire, entro e non oltre 36 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA.

Sembrerebbe, pertanto, che il piano per la tutela ambientale e sanitaria possa, da un lato, dettare ulteriori misure rispetto a quelle previste dall'A.I.A. e che, dall'altro, potrà modificare l'A.I.A. medesima, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni. Per la parte in cui il contenuto del piano non equivarrà a modifica dell'A.I.A. si configurerebbe, quindi, una nuova procedura che, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per le fattispecie indicate dal decreto, disciplina un ulteriore provvedimento cui ottemperare per il rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale e, più in generale, per il conseguimento dei livelli di protezione ambientale.

Per quanto poi concerne l'eventuale modulazione da parte del piano dei tempi di attuazione delle prescrizioni dell'AIA, potrebbe porsi un problema circa la fissazione dei termini di rinnovo dell'AIA in quanto non appare univocamente chiaro se tali termini dovranno decorrere dall'approvazione del piano oppure dall'A.I.A. precedente che viene modificata.

Si rammenta, al riguardo, che la normativa generale vigente in materia di A.I.A. prevede il rinnovo (ogni cinque anni in via generale, ma, in determinate condizioni anche ad intervalli superiori, sino a dieci anni) dell'A.I.A.o, o dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006¹).

Con riferimento alla vicenda dell'A.I.A. riguardante l'Ilva di Taranto, si ricorda che con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico.

Il 26 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'A.I.A., con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'A.I.A. (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di

¹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Statte. In seguito l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è stato considerato adeguato alle prescrizioni dal medesimo Ministero, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto.

In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e il rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il decreto-legge n. 207 del 2012².

Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo; ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate.

A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

In data 24 maggio l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto, ai fini della confisca, il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro.

In seguito a tale provvedimento il Consiglio di amministrazione (alla cui guida siede, dal mese di aprile, Enrico Bondi) ha rassegnato le dimissioni.

Di fronte a questa situazione il Garante ha emesso una nota, datata 30 maggio e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato proposto il commissariamento dei vertici "a condizione che esso sia rigorosamente temporaneo e legato all'attuazione dell'A.I.A. riesaminata" ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2012. Tale norma, infatti, prevede che il Garante segnali eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. Per un approfondimento di quanto sopra si veda la parte II del presente dossier.

Il **comma 6** ha per oggetto la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario.

Il piano, predisposto entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano ambientale (di cui al comma 5) deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso. In analogia con quanto disposto in relazione alle garanzie per l'impresa nel **testo approvato dalla Camera dei deputati** è stato esteso l'obbligo di comunicazione del piano industriale non più al solo rappresentante legale dell'impresa, ma anche al titolare dell'impresa stessa ovvero

² D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231

al socio di maggioranza. Tali soggetti potranno esprimere osservazioni, che dovranno essere acquisite e valutate nella predisposizione del piano industriale da parte del commissario.

Il **comma 7** specifica la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale prevedendo l'adozione rispettivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. In particolare, per quanto riguarda il piano ambientale, si prevede - **sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - che venga sentita la regione competente. Sul piano ambientale il rappresentante dell'impresa può formulare osservazioni entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, che saranno valutate dal comitato secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 5 (ossia entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del comitato medesimo **sulla base della modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura**).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti due periodi al comma 7 ove si dispone che i rapporti di valutazione del danno sanitario, previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012, si debbano conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale ivi previsto. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiederne il riesame.

Si rammenta che l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012 ha introdotto nella normativa nazionale le disposizioni sul rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) analoghe a quelle introdotte, per la Regione Puglia, dalla legge regionale n. 21 del 2012, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale". Il comma 1 dell'articolo prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. Tale rapporto deve essere redatto per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto, tra cui rientra, ai sensi del successivo art. 3, comma 1, l'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto. Viene altresì previsto che il rapporto VDS sia redatto congiuntamente dall'ASL (Azienda Sanitaria Locale) e dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) competenti per territorio.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della salute e dell'ambiente, volto a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

Si ricorda, inoltre, che il comma 5-*bis* dell'articolo 1, del medesimo decreto, prevede che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario (VDS).

Si ricorda che l'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il riesame dell'A.I.A venga effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, prima dello scadere dei limiti temporali che lo stesso articolo 29-*octies* stabilisce, quando l'inquinamento provocato dall'impianto richiede la revisione dei valori limite di emissione, le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, la sicurezza di esercizio dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche e nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Il **comma 8** reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela **(il riferimento specifico alla tutela è stato inserito con l'approvazione dell'emendamento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati)** ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.

Il **comma 9** prevede, in forza del richiamo all'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001³, il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. **Con una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura**, l'esonero è esteso altresì agli esperti del comitato (di cui al comma 5).

Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale - la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede, infatti, che se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni pecuniarie (per quote) per la commissione di reati ambientali sono stabilite, in relazione alla singola fattispecie, dall'art. 25- *undecies* dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001.

³ D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.*

Articolo 1, commi 10-13
(*Commissariamento straordinario*)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.</p>	<p>10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.</p>
<p>11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.</p>	<p>11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.</p>

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
<p>12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.</p>	<p>12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.</p>
<p>13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.</p>	<p>13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.</p>

Il **comma 10** qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione

dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8).

La norma limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. Con l'approvazione di una **modifica nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stato richiamato esplicitamente l'articolo 2236 c.c. che disciplina la responsabilità del prestatore d'opera.

L'articolo 2236 c.c. prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18231 del 12/09/2009, ha affermato che l'addebito di responsabilità nel caso dell'Amministratore accusato di aver mal gestito l'impresa, non si fonda sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, bensì, sull'osservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. La decisione della Cassazione condanna gli ex amministratori di una società finanziaria a risarcire i danni provocati dalla negligente esecuzione dell'incarico ricevuto. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità degli amministratori affermando che essa si fonda, non sulla violazione di specifiche norme di legge o clausole statutarie ma sull'osservanza del criterio generale di diligenza propria del mandatario. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, l'imprenditore avesse tenuto una condotta che non rispettava il canone di diligenza richiesto dal soggetto che conduce l'impresa; tale condotta, nello specifico era consistita nell'imprudente omissione di richiesta di garanzie reali o personali, nei confronti delle società terze, che andava a finanziare esponendo l'impresa a perdite.

Il **comma 11** prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*) in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale.

Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale. Nel **testo approvato dalla Camera dei deputati** è stata inserita la specificazione in base alla quale le somme messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'A.I.A., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute.

Secondo il **comma 12**, i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'A.I.A. ed alla gestione dell'impresa. Nel **testo approvato dalla Camera dei deputati** è stata inserita la destinazione ulteriore, nei limiti delle disponibilità residue, per interventi di bonifica dell'area dello stabilimento (secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente).

Il **comma 13** regola i compensi spettanti al commissario straordinario e al subcommissario. Più specificamente, si stabilisce che la determinazione del compenso onnicomprensivo del commissario straordinario sia demandata ad un apposito D.P.C.M. nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 5-*bis*, del D.L. 201/2011, o, se dipendenti pubblici, dal successivo articolo 23-*ter*, comma 1, dello stesso D.L. 201/2011.

Si ricorda che i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 23-*bis* del D.L. 201/2011, introdotti dall'articolo 2, commi 20-*quater* del D.L. 95/2012, hanno previsto che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possono essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

Il successivo articolo 23-*ter* ha previsto che, con D.P.C.M., sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto), nel rispetto di un parametro massimo, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il c.d. personale non contrattualizzato.

Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che il D.P.C.M., da adottarsi con parere delle commissioni parlamentari entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011, definisca il trattamento economico erogabile utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione. Per i dipendenti delle amministrazioni chiamati a svolgere funzioni direttive dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali e le autorità amministrative indipendenti, la disposizione ha previsto la conservazione del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza e la possibilità di ricevere a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico già percepito. Tale disciplina consente di prevedere, in sede di attuazione, sia deroghe motivate al tetto delle retribuzioni per coloro che siano chiamati a ricoprire posizioni apicali nell'amministrazione, che un tetto massimo a titolo di rimborso spese.

In esecuzione di quanto sopra previsto, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha fissato il limite massimo retributivo di quanti ricevano annualmente retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze (comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza) nel trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95.

Lo stesso trattamento economico annuale complessivo spettante per il 2011 per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, viene considerato dal provvedimento, pur in mancanza di espressa previsione nel citato art. 23-*ter*, per la retribuzione massima del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti (Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità per l'energia elettrica e il gas e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che, in base alla normativa vigente, è determinato in un importo di misura inferiore del 10% del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Il limite retributivo riportato dal citato D.P.C.M. ha scontato (ma si veda *infra*) gli effetti riduttivi derivanti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 che ha previsto un taglio del 5% e del 10% per i dipendenti pubblici con stipendi, rispettivamente, sopra i 90mila o 150mila euro annui.

L'applicazione delle disposizioni sul tetto retributivo è oggetto di circolare del Ministro per la funzione pubblica, n. 2/2012 indirizzata non solo alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, alle quali si applica il tetto per espressa previsione dell'art. 23 ter del D.L. 201/2011, ma anche alle Autorità indipendenti.

In seguito alla pronuncia di incostituzionalità della disposizione, contenuta nella sentenza 223/2012 della Corte costituzionale, il trattamento economico annuale complessivo spettante per il 2012 per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione ha subito un'espansione. Pertanto, il relativo importo, comunicato dal ministero della Giustizia, ammonta a 302.937,12 euro.

Il compenso del sub commissario è invece determinato nella misura del 50% di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15% di quella fissata per il commissario.

Si ricorda che l'articolo 23-*bis* del D.Lgs. 165/2001, in deroga a quanto disposto dall'articolo 60 del D.P.R. 3/1957 in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, ha disposto per specifici soggetti (dirigenti delle pubbliche amministrazioni, appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, - limitatamente agli incarichi pubblici - magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati e procuratori dello Stato) il collocamento in aspettativa senza assegni, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato specificato, con l'approvazione di un emendamento, che sono per intero a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici (come previsto nel testo del decreto legge) ma anche gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale.

Articolo 1, comma 13-bis

(Monitoraggio sull'attività di ispezione svolta dall'ISPRA e dalle ARPA)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.</p>

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il **comma 13-bis dell'articolo 1** volto a prevedere un monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate alle imprese per le quali si verifichino i presupposti del commissariamento in base a quanto disposto dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1. Per tali finalità il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.

Per quanto concerne il riferimento ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del provvedimento in esame (considerando anche le modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati) si ricorda che si tratta delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012, che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno e nelle quali l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale. Il comma 1-bis specifica che il commissariamento può essere disposto anche nei confronti dello specifico ramo

d'azienda o stabilimento ed esplicita quali sono le Autorità competenti a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A..

Si ricorda che, in via generale l'art. 29-*decies* del decreto legislativo n.152 del 2006⁴ disciplina il controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA, affidandone (al comma 3) la competenza all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali territorialmente competenti), per impianti di competenza statale, o alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), negli altri casi. Il comma 4 dispone altresì che l'autorità competente può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

Il comma 8 prevede la pubblicità dei risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'AIA e in possesso dell'autorità competente.

Ai sensi del comma 9, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Il comma 10 dispone altresì che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del R.D. n. 1265 del 1934⁵.

Si ricorda che ai sensi degli art. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 1934, il sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento.

⁴ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

⁵ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*.

Articolo 2, commi 1-2
(*Commissariamento della s.p.a. ILVA*)

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.	1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1.
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».	2. <i>Identico.</i>

Il **comma 1** individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame per l'ILVA S.p.A., avente sede a Milano, derogando alla disciplina generale del commissariamento introdotta dall'articolo 1. Si tratta di disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.

Nel corso dell'**esame alla Camera dei deputati** è stata resa esplicita la deroga – che viene giustificata in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie - alle disposizioni introdotte dal medesimo emendamento, riguardanti la necessità dell'acquisizione del parere parlamentare nella procedura di commissariamento, la possibilità di commissariare il singolo ramo d'azienda o stabilimento e la necessità che la rilevazione dell'inosservanza dell'A.I.A. sia effettuata in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'area di Taranto, che rientra in uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica, versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente collegata alla vicenda dello stabilimento dell'ILVA.

L'emergenza ambientale è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del D.L. 129/2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto. Al fine di assicurare l'attuazione di tali interventi è stato nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico.

Il 26 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'A.I.A., con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento.

Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'A.I.A. (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte. In seguito l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è stato considerato adeguato alle prescrizioni dal medesimo Ministero, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto.

In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e il rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), che ha:

dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale;

dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto;

previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo; ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate.

A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

In data 24 maggio l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto, ai fini della confisca, il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro.

In seguito a tale provvedimento il Consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni.

Di fronte a questa situazione il Garante ha emesso una nota, datata 30 maggio e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato proposto il

commissariamento dei vertici "a condizione che esso sia rigorosamente temporaneo e legato all'attuazione dell'A.I.A. riesaminata" ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 207/2012. Tale norma, infatti, prevede che il Garante segnali eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

In merito all'attuazione delle prescrizioni dell'A.I.A. ha riferito il Garante medesimo nel corso di un'audizione che si è svolta presso la Commissione industria del Senato in data 6 giugno 2013 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana. Secondo quanto riportato nel resoconto della seduta, il Garante "con particolare riguardo alle undici violazioni di precise prescrizioni dell'A.I.A., conferma che sono in corso valutazioni da parte sua ai fini di una corretta attuazione della legge".

Il comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del D.L. 207/2012, al fine di qualificare come "stabilimenti di interesse strategico nazionale" tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e non solo quello di Taranto.

Il gruppo Ilva S.p.A. possiede 15 siti produttivi, di cui 6 in Italia. Taranto è lo stabilimento maggiore, ma altre unità produttive sono presenti a Genova, Novi Ligure, Racconigi, Patrica e Marghera (attualmente chiusa). Come ricordò nel corso dell'esame alla Camera dei deputati l'on. Enrico Borghi, relatore per la maggioranza per la VIII Commissione, "parlare di Ilva significa parlare di cinquant'anni di storia industriale del nostro Paese, dalla Italsider del 1961 fino alla sua trasformazione in Ilva nel 1988 e alla sua privatizzazione nel 1995. Si tratta di un'azienda che incide per il 57 per cento sulla produzione italiana di laminati piani e, quindi, di acciaio e per il 9 per cento su quella europea. Si tratta di un gruppo che produce oltre 10 milioni di tonnellate di acciaio all'anno e che è il primo gruppo europeo per produzione d'altoforno nel 2012, con stabilimenti a Taranto, a Genova, a Novi Ligure, a Racconigi, a Patrica, per un totale di oltre 16 mila occupati diretti, che diventano 26 mila se si considera l'indotto. È un nome che emerge anche perché è un tassello importante di quella che un tempo – e, probabilmente, occorrerebbe ricominciare a discutere in questi termini – si definiva come la questione meridionale e, quindi, il tema del ruolo e del futuro del Mezzogiorno d'Italia nelle dinamiche e nei modelli di crescita che vogliamo dare al nostro Paese. L'Ilva incide per il 10 per cento sul PIL della regione Puglia e fatto cento il valore aggiunto *pro capite* nel Mezzogiorno d'Italia, a Taranto questo valore aggiunto pro capite è pari a 148" (Resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati dell'8 luglio 2013). Nella stessa seduta dell'Assemblea, il deputato Davide Crippa, Relatore di minoranza per la X Commissione, affermava che "la produzione mondiale di acciaio nel 2012 è stata di 1,55 miliardi di tonnellate, in aumento dello 0,7 per cento rispetto al 2011 e del 32 per cento rispetto al 2005. In Europa possiamo affermare che la produzione è scesa, in senso assoluto, del 14 per cento dal 2005 ad oggi, passando da 195 milioni di tonnellate a 169, con conseguente diminuzione del 17 per cento. Le quote perse dal mercato europeo sono state compensate dal mercato asiatico che è passato dal 52 per cento del 2005 al 62 per cento del 2012. Se guardiamo la struttura di produzione europea, possiamo osservare che l'Italia è rimasta pressoché stabile dal 2005 ad oggi, con una percentuale di circa il 16 per cento raggiunta con una produzione di 27 milioni di tonnellate".

Articolo 2, commi 3 e 3-bis
(Disposizioni in materia di sanzioni)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, esclusa l'oblazione, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>3. All'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
	<p>3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 3 dell'articolo 2** reca alcune novelle al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012⁶.

Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, escluso il pagamento in misura ridotta, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro. Il riferimento al pagamento in misura ridotta è conseguente a una **modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, atteso che nel testo originario del decreto si fa riferimento al termine oblazione.

La norma in esame esclude il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981⁷, che consiste nel versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo. Tale esclusione nella normativa in vigore viene solitamente disposta in modo esplicito e cioè stabilendo che alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. *L'inciso "escluso il pagamento in misura ridotta", anche per la sua collocazione, potrebbe, forse, offrire lo spunto per una diversa interpretazione e cioè che la norma stabilisce la sanzione, pur facendo salva - con il suddetto inciso - la diversa e inferiore quantificazione della stessa in caso di ricorso al pagamento in forma ridotta.*

Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione

⁶ D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231.

⁷ L. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.

secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA.

Si ricorda, in proposito, che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006⁸, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'A.I.A.

Nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera è stato approvato un emendamento con il quale si prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria agli ispettori dell'ISPRA nello svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 207 del 2012.

Si rammenta in proposito che la legge n. 689 del 1981 - contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative e alla quale fa peraltro rinvio il comma 3 dell'articolo 1 del predetto decreto legge n. 207 del 2012 - stabilisce all'articolo 13 , primo e secondo comma, che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica e che gli stessi possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Lo stesso articolo 13, al quarto comma, stabilisce altresì che all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri di cui sopra, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Nel comma 3 viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Eventuali conseguenze economiche derivanti dall'attribuzione dello status non appaiono disciplinate dalla disposizione in commento; nel corpo complessivo del provvedimento clausole di neutralità finanziaria figurano in riferimento ad altre, specifiche disposizioni (art. 1, comma 13, art. 2, comma 3, art. 2 ter)

⁸ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, demanda ad un decreto ministeriale avente natura regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio Federale istituito presso l'ISPRA, la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 29- *quattordices* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il decreto n. 123 del 2010⁹ prevede il Consiglio Federale, avente la finalità di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia. Esso è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA (Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente).

Si rammenta che l'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce le sanzioni per coloro che esercitano una delle attività per le quali è richiesta l'A.I.A. senza essere in possesso della stessa o senza osservare le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. Sono altresì sanzionati le omissioni delle comunicazioni all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni e della presentazione della documentazione integrativa prevista.

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

⁹ D.M. 21 maggio 2010, n. 123, Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 2-bis*(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>1. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto all'ISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.</p>
	<p>2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.</p>

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevede, al comma 1, la corresponsione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di un contributo di 90.000 per ciascuno degli anni del triennio 2013- 2015 destinato all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno (*espressione che - in assenza di criteri di definizione - sembra richiedere assunzioni di decisioni specifiche da parte dei competenti organi dell'Istituto in merito all'identificazione dei soggetti beneficiari*).

Tale contributo viene corrisposto nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, ove si prevede, tra l'altro che siano svolte dall'ISPRA le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Si segnala, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività agli ispettori dell'ISPRA è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria

Il **comma 2** provvede alla copertura dell'onere pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012¹⁰.

Si ricorda che il citato articolo 4 del decreto-legge 207 del 2012 provvede alla copertura degli oneri connessi alla remunerazione del Garante - ora soppresso (si veda l'articolo 2-*quater* del decreto-legge in esame) -, pari a 200.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 432, della Legge 266 del 2005, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (in G.U. n. 121 del 25 maggio 2012). La relazione tecnica all'epoca presentata precisava che alla copertura degli oneri si provvedeva nell'ambito delle risorse destinate alle azioni di sistema, ivi inclusa l'assistenza tecnica e il monitoraggio, nella competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla predetta delibera CIPE.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con il decreto-legge n. 133 del 2008.

L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992 e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 496 del 1993.

L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con Decreto 21 maggio 2010 n. 123 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare è stato emanato il regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁰ D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231.

Articolo 2-ter*(Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia)*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>

L'articolo 2-ter, inserito durante l'esame presso la Camera, esclude dai limiti del patto di stabilità interno della regione Puglia gli impegni e i pagamenti concernenti l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge

n. 129 del 2012 finanziati con le risorse statali trasferite alla stessa regione, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014.

Più in dettaglio, l'articolo in esame esclude dai limiti del patto di stabilità interno della regione Puglia gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del [decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129](#) (recante *Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto*), finanziati con le risorse statali trasferite alla medesima regione.

L'esclusione opera nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e di 40 milioni di euro per il 2014.

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 129 del 2012 è volto ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa siglato il 26 luglio 2012 tra i Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e della coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario straordinario del porto di Taranto.

In estrema sintesi il comma 1 prevede la nomina di un commissario straordinario, mentre il comma 2 precisa che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa, con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto; il comma 3 prevede che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il rischio idrogeologico; il comma 4 prevede che le predette risorse sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario che, ai sensi del comma 5, è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività (pari a 30 milioni di euro), nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del PON Reti e Mobilità (pari a 14 milioni di euro); il comma 6 prevede che il Commissario possa avvalersi di un soggetto attuatore e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali), nonché degli organismi partecipati; il comma 7 dispone in materia di controlli e rendicontazione mentre, da ultimo, il comma 8 dispone in merito alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato destinando a tal fine, nell'ambito del Fondo rotativo, una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

Al fine di compensare i conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, la norma prevede il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#)¹¹ ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

¹¹ *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Si autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 2-quater

(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
	<p>2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.</p>
	<p>3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2-quater introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede al **comma 1** l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012¹², che disciplinano rispettivamente la nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto legge. In conseguenza di tale abrogazione, il Garante cessa lo svolgimento delle sue funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento.

Si osserva che la norma provvedeva ad affidare a un Garante la vigilanza sull'attuazione del decreto anche ai fini di monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA; in proposito, va comunque ricordato che la normativa vigente in materia di AIA, e precisamente l'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006¹³ (c.d. Codice ambientale) attribuisce all'ISPRA o alle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente la competenza per l'accertamento, tra l'altro, del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e della regolarità dei controlli a carico del gestore. Il comma 6, ora abrogato, peraltro, prevedeva che il Garante si avvallesse dell'ISPRA nello svolgimento dei propri compiti.

Si ricorda, più in dettaglio, che ai sensi del comma 4 citato, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, veniva prevista la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2012. Tale nomina, da effettuarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, doveva avvenire con D.P.R. su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Il comma 6, primo periodo, affidava al Garante lo svolgimento delle seguenti attività, precisando che vi provveda senza oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dell'ISPRA, nell'ambito delle competenze proprie dell'istituto (nonché, secondo quanto precisato nel corso dell'esame in sede referente, con il supporto delle agenzie ambientali ARPA-APPA), e sentite le rappresentanze dei lavoratori.

¹² D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 231.

¹³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

- acquisizione delle informazioni e degli atti ritenuti necessari, che i soggetti pubblici e privati cui sono richiesti sono tenuti a fornire tempestivamente;
- segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e della salute, di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del provvedimento di riesame dell'AIA;
- proposizione delle misure idonee a risolverle, ivi compresi eventuali provvedimenti di amministrazione straordinaria;

Si prevedeva, inoltre che, per le finalità indicate dalla norma, il Garante promuovesse, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza ai cittadini, nello spirito della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 2001¹⁴. Si prevedeva, inoltre, che la suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale da trasmettere al Parlamento da parte del Ministro dell'ambiente.

Il Consiglio dei Ministri n. 64 dell'11 gennaio 2013, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha nominato il dottor Vitaliano Esposito, Garante per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'AIA dell'ILVA.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 2, con il quale si destinano le risorse derivanti dalla soppressione del Garante alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis del provvedimento in esame. Si tratta, pertanto, (considerando anche le modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati) delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale di cui all'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012, che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno e nelle quali l'attività produttiva dello stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale (comma 1).

Ai fini dell'identificazione dei soggetti imprenditoriali cui si riferisce la disposizione può essere rilevato che il richiamato comma 1 riguarda imprese che - alle condizioni previste - possono essere commissariate: potrebbe pertanto essere ritenuto non univoco se le attività dell'ISPRA, cui si conferiscono le risorse in commento, dovranno riguardare le imprese "commissariabili" o le imprese in concreto "commissariate". Idem per quanto riguarda il riferimento al comma 1-bis, se si intende mirato a quanto previsto circa il commissariamento (che può essere disposto) anche nei confronti di specifico ramo d'azienda o stabilimento.

¹⁴ L. 16 marzo 2001, n. 108, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.*

Il riferimento al comma 1-bis coinvolge - peraltro - anche disposizioni che non appaiono comunque rilevanti (ad esempio per quanto concerne l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari o le Autorità competenti a rilevare l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.).

In merito alla quantificazione delle risorse si ricorda che il decreto-legge n. 207 del 2012 all'articolo 3, comma 5, prevede che il compenso del Garante sia definito con apposito D.P.C.M. e fissa, per tale compenso, un tetto massimo di 200.000 euro lordi annui.

Una modifica consequenziale alla abrogazione disposta al comma 1 dell'articolo in esame è prevista al **comma 2** dell'art. 2-*bis* in base alla quale il Commissario, in accordo con la regione e le istituzioni locali, promuove iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità con i principi della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge n. 108 del 2001, riguardo alle "vicende del decreto". La norma riprende quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, che, tra le funzioni svolte dal Garante, ricomprende la promozione delle predette iniziative di informazione e di consultazione e che viene abrogato dal comma 1 dell'articolo 2-*bis*.

Si ricorda, in estrema sintesi, che la "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", firmata nella cittadina danese di Aarhus nel 1998, entrata in vigore il 30 ottobre 2001 e ratificata a livello nazionale con la citata legge n. 108 del 2001. La Comunità europea ha sottoscritto tale convenzione, ratificandola con decisione del Consiglio europeo del 2 febbraio 2005, n. 370. La Convenzione si basa sul principio che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi ambientali conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la Convenzione propone di: assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche; favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente; estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Gran parte delle innovazioni contenute nella convenzione di Aarhus sono state riprese nella direttiva 2003/4/CE¹⁵, che tra le finalità proclama espressamente quella di attuare le prescrizioni della Convenzione. Il decreto legislativo n. 195 del 2005¹⁶ ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

¹⁵ Dir. 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

¹⁶ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ,Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

PARTE II

ALLEGATI NON DISPONIBILI

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>27</u>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia
<u>28</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 783 Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - Sintesi per l'Aula
<u>29</u>	Documentazione di base	Documentazione in materia di violenza contro le donne
<u>30</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - Sintesi per l'Aula
<u>31</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Sintesi per l'Aula
<u>32</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i> Ed. provvisoria
<u>33</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
<u>34</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<u>35</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<u>36/I</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<u>37</u>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<u>38</u>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".